

- 2) a) Se l'espressione «elementi d'informazione utili», di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, debba essere interpretata nel senso che tra questi rientra una risposta data alle conclusioni della Commissione da un importatore indipendente stabilito nell'Unione europea delle merci che sono oggetto dell'inchiesta prevista in detta disposizione, qualora detto importatore sia stato informato dalla Commissione dell'inchiesta, abbia fornito alla Commissione le informazioni richieste e, messo in condizione di farlo, abbia risposto tempestivamente alle conclusioni della Commissione.
- b) In caso di risposta affermativa alla questione 2.a., se detto importatore possa invocare una violazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, qualora la risposta da esso inviata non sia stata messa a disposizione almeno dieci giorni lavorativi precedenti alla riunione del comitato consultivo previsto in detta disposizione.
- c) In caso di risposta affermativa alla questione 2.b., se da detta violazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009 discenda quindi che la decisione menzionata è illegittima e che deve essere disapplicata.

(¹) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (PB 2009, L 343, pag. 51).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brindisi (Italia) il 17 novembre 2017 — procedimento penale a carico di Gianluca Moro

(Causa C-646/17)

(2018/C 052/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Brindisi

Imputato nel procedimento principale

Gianluca Moro

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 2, § 1, l'articolo 3, § 1 lettera c), l'articolo 6, § 1, 2 e 3, della direttiva 2012/13/UE (¹), nonché l'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che ostino a disposizioni processuali penali di uno Stato membro in base alle quali le garanzie difensive conseguenti alla modifica dell'imputazione vengano assicurate in termini, qualitativamente e quantitativamente, diversi a seconda che la modifica riguardi gli aspetti fattuali dell'accusa, ovvero la qualificazione giuridica della stessa, in particolare consentendo soltanto nel primo caso all'imputato di chiedere il rito alternativo premiale dell'applicazione della pena (c.d. patteggiamento).

(¹) Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 20 novembre 2017 — Skatteverket / Srf konsulterna AB

(Causa C-647/17)

(2018/C 052/27)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta förvaltningsdomstolen

Parti

Ricorrente: Skatteverket

Resistente: Srf konsulterna AB

Questione pregiudiziale

Domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, relativa all'interpretazione dell'articolo 53 della direttiva 2006/112/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 21 novembre 2017 — QH

(Causa C-650/17)

(2018/C 052/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parte

Ricorrente: QH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un prodotto sia protetto da un brevetto di base in vigore, a termini dell'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 469/2009⁽¹⁾, solo nel caso in cui rientri nell'oggetto della protezione definito dalle rivendicazioni del brevetto e sia pertanto messo a disposizione della persona esperta del ramo come forma pratica di realizzazione.
- 2) Se, di conseguenza, non sia sufficiente, ai fini della protezione a termini dell'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 469/2009, il fatto che il prodotto in questione risponda indubbiamente alla definizione funzionale generica di una classe di principi attivi contenuta nelle rivendicazioni del brevetto, ma non possa essere individuato come forma pratica di realizzazione a partire dall'insegnamento tecnico protetto dal brevetto di base.
- 3) Se un prodotto non sia protetto da un brevetto di base in vigore, a termini dell'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 469/2009, già qualora, pur rispondendo indubbiamente alla definizione funzionale contenuta nelle rivendicazioni del brevetto, sia stato tuttavia sviluppato solo successivamente alla data della domanda del brevetto di base in virtù di un'autonoma attività inventiva.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU 2009, L 152, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshofs (Austria) il 24 novembre 2017 — Hussein Mohamad Hussein

(Causa C-657/17)

(2018/C 052/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof